



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
NAPOLI

Ordinanza n° ___/2026 (vedasi stringa protocollo informatico)

Il sottoscritto Amm. Isp. (CP) Giuseppe Aulicino, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Napoli;

Vista la Legge 31 dicembre 1982, n°979, recante disposizioni per la difesa del mare, così come modificata dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202;

Vista la Legge quadro sulle aree protette datata 6 dicembre 1991, n°394, come integrata dalla Legge 14 luglio 2003, n°141;

Visto il Decreto Interministeriale datato 2 marzo 2012 contenente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale;

Visto il Decreto Interministeriale datato 07 agosto 2012 con cui è stata istituita l'area marina protetta denominata "Parco sommerso di gaiola";

Vista la Legge 8 luglio 2003, n°172 contenente disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e, in particolare, l'art.8 allorchè stabilisce che... *le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento marittimo...*;

Visti il dispaccio n°28629 datato 27 marzo 2012 e n°39801 datato 30 aprile 2012 con i quali il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha fornito indicazioni in ordine all'applicazione Decreto interministeriale datato 2 marzo 2012;

Vista la circolare n°13147 datata 15 luglio 2015 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine all'applicazione Decreto interministeriale in data 2 marzo 2012 alle unità da diporto "cd. Superyachts";

Vista la propria ordinanza n°72 datata 28 luglio 2015 con la quale è stata disciplinata l'applicazione del Decreto interministeriale in data 2 marzo 2012 alle unità da diporto "cd. Superyachts";

Ritenuto opportuno individuare una fascia di mare, esterna al perimetro dell'AMP denominata "Parco sommerso di Gaiola", nella quale vietare, in relazione alle caratteristiche morfologiche del territorio costiero del Comune di Napoli e allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e quella ambientale, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda;

Tenuto conto dell'esito delle riunioni di coordinamento tenutesi sull'argomento con i rappresentanti dell'armamento locale e dell'AMP "Gaiola" in data 20 Marzo e 10 aprile 2026 presso gli Uffici dello scrivente Comando;

Tenuto conto della necessità di garantire la continuità territoriale delle comunità isolate di Procida e Ischia senza recare pregiudizio ai tempi di percorrenza delle rotte che collegano Napoli alle suddette isole;

Visti gli articoli 17, 30, 81, 83, 1102 e 1231 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

Area di mare soggetta a limitazione della navigazione

Nella fascia di mare che si estende per 0.5 mg. dal perimetro esterno dell'Area Marina Protetta denominata "Parco Sommerso di Gaiola", come meglio evidenziata e delimitata dai punti riportati nell'allegato stralcio di **carta nautica 130** (WGS84), sono vietati la navigazione, la sosta e l'ancoraggio delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda.

La suddetta fascia di mare è individuata dal poligono delimitato dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche, espresse nel sistema geodetico **WGS84**:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	40°47.8478' N	014°10.1874' E
2	40°46.6327' N	014°10.6883' E
3	40°46.6327' N	014°11.7981' E
4	40°48.0322' N	014°12.4303' E

La rappresentazione grafica dell'area soggetta alle limitazioni di cui al presente articolo è riportata nell'allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Articolo 2

Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 04.05.2026 ed è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Napoli nella sezione dedicata alle ordinanze.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, le cui violazioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 1102 del Codice della navigazione.

Napoli, 21 aprile 2026

Il Capo del Compartimento

Firmato Digitalmente da/Signé by
Giuseppe AULICINO (CP) Giuseppe AULICINO

In Data/On Date:
martedì 21 aprile 2026 13:01:42

